

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 107/05

13 dicembre 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-446/03

Marks & Spencer

UN REGIME DI SGRAVIO DI GRUPPO CHE NON CONSENTE AD UNA SOCIETÀ CONTROLLANTE DI DEDURRE DAL SUO REDDITO IMPONIBILE LE PERDITE DELLE SUE CONTROLLATE STABILITE ALL'ESTERO È, IN LINEA DI PRINCIPIO, COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

Tuttavia, è contrario alla libertà di stabilimento escludere la possibilità, per la controllante residente, di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite subite dalle controllate non residenti, se essa dimostra che tali perdite non sono state e non possono essere prese in considerazione nello Stato di residenza delle dette controllate.

La società britannica Marks & Spencer è uno dei più importanti rivenditori al dettaglio del Regno Unito nei settori dell'abbigliamento, dei prodotti alimentari, degli articoli per la casa e dei servizi finanziari. Essa possedeva filiali nel Regno Unito ed in diversi Stati membri. Nel 2001 essa ha cessato le sue attività nell'Europa continentale, in considerazione delle perdite registrate a partire dalla metà degli anni '90.

La Marks & Spencer ha chiesto alle autorità tributarie britanniche uno sgravio fiscale di gruppo per le perdite sofferte dalle sue filiali belga, tedesca e francese. La normativa britannica¹ consente alle società residenti di uno stesso gruppo di procedere tra loro ad una compensazione dei loro profitti e delle loro perdite, ma nega tale possibilità se le perdite derivano da controllate che non sono registrate nel Regno Unito e che non vi svolgono attività economiche.

In seguito al rigetto della sua domanda, la Marks & Spencer ha proposto un ricorso giurisdizionale. Il giudice nazionale di appello, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa britannica con le disposizioni del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento.

¹ Income and Corporation Act 1988 (ICTA).

La Corte ricorda, anzitutto, che, sebbene la competenza degli Stati membri comprenda l'imposizione diretta, questi ultimi devono esercitarla nel rispetto del diritto comunitario.

La Corte constata che **la normativa britannica rappresenta una restrizione alla libertà di stabilimento**. Infatti, la normativa britannica prevede un diverso trattamento fiscale delle perdite subite da una controllata residente rispetto alle perdite subite da una controllata non residente. Essa dissuade quindi dalla creazione di filiali in altri Stati membri.

Una tale restrizione può essere ammessa solo se persegue un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Inoltre, occorre che essa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo in questione e che non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento.

Alla luce dei tre elementi di giustificazione fatti valere dagli Stati membri, e cioè:

- Salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra i diversi Stati membri interessati, di modo che i profitti e le perdite vengano trattati simmetricamente nell'ambito di uno stesso sistema tributario;
- Evitare il rischio del duplice uso delle perdite che esisterebbe qualora esse fossero prese in considerazione nello Stato membro della controllante e nello Stato membro delle controllate;
- Evitare il rischio di evasione fiscale che esisterebbe qualora le perdite non fossero prese in considerazione negli Stati membri delle controllate. All'interno di un gruppo di società potrebbero essere organizzati trasferimenti di perdite in direzione di società registrate negli Stati membri che applicano i tassi di imposizione più elevati ed in cui, di conseguenza, è maggiore il valore fiscale delle perdite,

la Corte considera che la normativa britannica persegue obiettivi legittimi compatibili con il Trattato CE e rientranti tra i motivi imperativi di interesse generale.

Tuttavia, **la Corte ritiene che la normativa britannica non rispetti il principio di proporzionalità**, e cioè che essa ecceda quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in una situazione in cui:

- la controllata non residente ha esaurito le possibilità di presa in considerazione delle perdite esistenti nel suo Stato di residenza per l'esercizio fiscale considerato nella domanda di sgravio, nonché degli esercizi fiscali precedenti e
- le perdite della controllata estera non possono essere prese in considerazione nel suo Stato di residenza per gli esercizi fiscali futuri né da essa stessa, né da un terzo, in particolare in caso di cessione a quest'ultimo della controllata.

Di conseguenza, qualora, in uno Stato membro, la controllante residente dimostri alle autorità tributarie che tali condizioni sono soddisfatte, è contrario alla libertà di stabilimento escludere la possibilità per quest'ultima di dedurre dal suo reddito imponibile in tale Stato membro le perdite subite dalla sua controllata non residente.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: : CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, FI, FR, HU, NL, PL, PT, SL, SK, SV

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956